



# COMUNE DI MATHI

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10075

## ARIAZIONI e INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL MERCATO SETTIMANALE A POSTI FISSI.

### Art. 1

Nell'art. 1 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato settimanale a posti fissi, il comma 2° è sostituito dal seguente:  
Qualora nella giornata del giovedì ricorra una festività civile o religiosa, il relativo mercato verrà anticipato alla mattina del mercoledì precedente e nel caso vi sia una ricorrenza di festività civile o religiosa oltre che nella giornata del giovedì anche in quella del mercoledì precedente, il mercato verrà posticipato alla mattina del venerdì successivo".  
Le assenze in tali casi di spostamento del giorno di mercato non verranno conteggiate.

### Art. 2

L'art. 2 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato settimanale a posti fissi è sostituito dal seguente:

"Il mercato deve rimanere nei limiti degli spazi prescritti ed è composto da n°52 posteggi in totale suddivisi per i seguenti settori commerciali:

- a) ALIMENTARI: salumi, formaggi, polli ecc. TAB. I-II-III:
- con banco attrezzato .....POSTI N°9
  - senza banco attrezzato.....,POSTI N°1
- b) PRODOTTI ITTICI solo con banchi attrezzati TAB. V .....POSTI N°2
- c) CASALINGHI, FERRAMENTA TAB. XII-XIV.....POSTI N°2
- d) FRUTTA E VERDURA TAB. VI .....POSTI N°7
- e) PIANTE, FIORI, SEMENTI TAB. XIV .....POSTI N°2
- f) ALTRI EXTRALIMENTARI TAB. IX-X-XI-XII-XIV .....POSTI N°29

2 Al di fuori dello spazio stabilito ad area di mercato è vietata l'occupazione del suolo da parte dei venditori ambulanti eccetto per gli agricoltori produttori diretti singoli od associati, semprechè muniti della relativa autorizzazione di cui all'art.1 della Legge 09.02.1963, n°59 e per i battitori, dove per tali operatori sarà assegnato:

- n° 1 posteggio per gli agricoltori produttori diretti;
- n° 1 posteggio, se disponibile, per i battitori;

tali posteggi saranno assegnati ai limiti dell'area mercatale prevista e per l'assegnazione per i battitori sarà adottato il criterio della turnazione in base a preesistente graduatoria formata seguendo l'anzianità di presentazione di domanda e relativo rilascio di attribuzione.

### Art. 3

1 Nell'art. 3 al comma 2° del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato settimanale a posti fissi, si apportano le seguenti modifiche ed aggiunte:

- a) dopo la voce " produttori diretti" la metratura 4.50 è sostituita con metratura 4.00;
- b) dopo la frase riguardante i produttori diretti viene aggiunto quanto segue: "battitori mt. 7.00 di fronte e mt. 4.50 di profondità"

2 Nell'art. 3 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato

ettimanale a posti fissi al comma 3° la cifra 50 è sostituita dalla cifra 80.

Art. 4

Dopo l'art. 4 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato settimanale a posti fissi, viene inserito il seguente Art. 4 BIS:

1) REGISTRO DEGLI AMBULANTI E PRODUTTORI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO FISSO, suddivisi per settore merceologico come prescritto dall'art. 2 comma 1°; nel quale viene registrata sia la presenza che l'assenza dai mercati che si svolgono durante l'anno.

2) REGISTRO DEGLI AMBULANTI E PRODUTTORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO, che hanno presentato domanda per l'ottenimento dello stesso. La registrazione di tali operatori avverrà sotto forma di graduatoria, dove per la formazione della stessa verrà tenuto conto oltre che della data di presentazione della domanda, anche delle presenze reali effettuate dagli stessi all'atto dell'assegnazione giornaliera dei posteggi con carattere continuativo non occupati dagli aventi diritto entro l'orario stabilito nel susseguente art. 6. Le domande di cui sopra dovranno essere prodotte in duplice copia, delle quali una in carta legale. Tali domande dovranno essere riconfermate in forma scritta entro e non oltre la fine del mese di gennaio di ciascun anno, in quanto la mancata riconferma della domanda è da intendersi come rinuncia all'assegnazione di posteggio fisso nel mercato. Le presenze di cui sopra saranno annotate nel presente registro.

3) REGISTRO PER LE MIGLIORIE, gli assegnatari di posto a carattere continuativo, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al Comune onde ottenere il trasferimento in uno dei posteggi che si rendono disponibili nello stesso mercato. Tale domanda dovrà essere prodotta all'Ufficio Protocollo del Comune in duplice copia, delle quali una in carta legale e una in carta libera, dove su quest'ultima verrà apposto relativo timbro di ricevuta e riconsegnato all'interessato. Il competente ufficio comunale tiene un registro a carattere pubblico delle relative richieste. Il Sindaco provvede alla relativa assegnazione seguendo l'ordine di precedenza determinato dalla data di iscrizione nel registro delle migliorie. Qualora si rendano disponibili dei posteggi, l'Ufficio Comunale preciserà a mezzo avviso, la data entro cui gli iscritti al registro dovranno far pervenire agli organi competenti l'accettazione della miglioria stessa. I posti non accettati in miglioria entro il termine fissato, saranno assegnati agli ambulanti non titolari di posto fisso inseriti nell'apposito registro come previsto dal precedente art. 4. Chi rinuncia ai posti in miglioria viene inserito all'ultimo posto del registro. Le domande perderanno la loro validità dopo 5 anni se non riconfermate entro lo scadere del 5° anno dalla data di presentazione.

Art. 5

All'art. 5 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato settimanale a posti fissi viene aggiunto un nuovo comma:  
"Agli assegnatari di posto fisso del presente mercato verrà posta sull'autorizzazione la seguente annotazione: COMUNE DI MATHI - Titolare di posto fisso nel mercato settimanale del GIOVEDÌ".

Art. 6

Nell'art. 6 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato

ettimanale a posti fissi, viene sostituito dal seguente:  
posteggi assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati  
entro le ore 8.00, nonchè i posti non ancora assegnati sono considerati  
disponibili per l'assegnazione giornaliera.

Tale assegnazione è riservata a coloro che hanno presentato do-  
manda per ottenere un posteggio a carattere continuativo, nel mercato mede-  
simo, e che sia presente al momento dell'assegnazione, seguendo l'ordine  
del registro di cui all'art. 4 comma 1° punto 2. Non possono comunque concor-  
re all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio  
presso nello stesso mercato o in altri mercati per lo stesso giorno.

I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro e  
non oltre le ore 8.30 e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla  
assegnazione e comunque non oltre le ore 8.40.

I posteggi che eventualmente risultino ancora liberi dopo l'asse-  
gnazione di cui sopra, vengono assegnati mediante sorteggio ad altri ambu-  
lanti o agricoltori produttori diretti presenti, nell'ambito dei rispetti-  
voli settori o zone, a condizione che il loro inserimento non comporti turba-  
mento all'attività del mercato.

#### Art. 7

Nell'art. 7 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato  
settimanale a posti fissi, il comma 4° viene sostituito dal seguente:  
In riferimento al comma 2° stesso articolo 7 e all'art. 12 susseguente del  
presente regolamento, ai fini della rappresentanza prevista dall'art. 4  
della Legge 19.05.1976, n°398 e dall'art. 11 del D.M. 15.01.1977 ed ai fi-  
ni della conservazione del posto fisso, si considerano gravi e comprovate  
motivazioni le sottoelencate, purchè queste siano debitamente documentate  
mediante presentazione di certificazioni in originale o in copia autenti-  
cata da presentarsi entro otto giorni dalla data della prima assenza dal  
mercato dovuta a tali motivazioni. In caso di contestazioni di qualsiasi  
genere, si procederà ad accertare l'effettiva esistenza delle motivazioni  
adotte nei termini previsti dalla legge:

- ) degenza in ospedale o clinica;
- ) convalescenza postoperatoria, ospedaliera, traumatica, per esaurimenti  
fisici o nervosi clinicamente documentati;
- ) cure termali o ambulatoriali;
- ) maternità ed allattamento;
- ) cure periodiche, anche preventive di malattia a forte rischio per la  
categoria (bronchiti, artriti, reumatismi);
- ) servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.);
- ) altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a cause di forza  
maggiore, e non configurabili nella fattispecie del rischio d'impresa.

#### Art. 8

Dopo l'art. 7 del vigente Regolamento per l'esercizio del merca-  
to settimanale a posti fissi, viene inserito il seguente art. 7 BIS;

**ENDITA CON IL SISTEMA DI BATTITORE** - Sono considerati battitori i vendito-  
ri ambulanti che illustrano ad alta voce la qualità, l'utilità e la conve-  
nienza delle merci poste in vendita, ne propongono l'acquisto annunciando-  
ne il prezzo e presentando eventualmente l'offerta al pubblico delle merci  
messe in determinate quantità.

La qualifica di battitore viene attribuita dal Sindaco sentita  
la Commissione di cui all'art. 3 della Legge 398/76, deve essere annotata  
sul libretto di autorizzazione e vale solo nel Comune che l'ha rilasciata.

Il battitore non può usufruire di posteggi a carattere continuati-  
ma dovrà rispettare un'apposita rotazione; la qualifica può essere revo-  
qualora risulti che l'interessato non eserciti la vendita con il siste-  
i battitore.

9  
L'art. 15 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato  
settimanale a posti fissi è sostituito dal seguente:  
I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per  
l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico  
non possono essere lasciati liberi da ogni ingombro, così come per le corsie di  
circolazione, passaggi carrai e ingressi ad abitazioni o esercizi commerciali.

I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relativi-  
attrezzature; i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori  
e asportati con le modalità indicate dal Comune, salvo l'applicazione,  
a carico dei venditori, del pagamento della tassa di raccolta e trasporto  
dei rifiuti solidi urbani sentita la Commissione di cui all'art. 3 della Legge  
n. 76.

I venditori devono tenere esposta in modo visibile l'autorizzazio-  
ne e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio ed eventual-  
mente quella della tassa di trasporto e raccolta rifiuti.

I cartellini o listini prezzi indicanti il prezzo delle merci  
in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene  
visibili alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quanti-  
tà e qualità dei prodotti.

10  
L'art. 16 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato  
settimanale a posti fissi, è sostituito dal seguente:

Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute  
alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmen-  
te dagli Agenti e dai Funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sa-  
nitaria.

Le derrate alimentari non possono essere collocate su suolo,  
ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a  
mt. 0,70, fatta eccezione per gli agricoltori produttori diretti nella zo-  
na loro destinata. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt.  
0,40 dal suolo.

11  
All'art. 18 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato  
settimanale a posti fissi, viene aggiunto il seguente comma:

"Ogni venditore ambulante deve munirsi di idoneo estintore da tenersi sul  
posto ove viene esercitata l'attività commerciale e collocato in luogo  
facilmente accessibile in caso di principio d'incendio".

12  
All'art. 20 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato  
settimanale a posti fissi, viene aggiunto il seguente comma:

"La Commissione comunale per il commercio ambulante può richiedere al Sinda-  
co di disporre tutte le indagini, compresi i sopralluoghi nelle aziende  
agricole atte a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti  
in vendita.

Art. 13  
L'art. 21 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato settimanale a posti fissi, al comma 3) la frase "Veterinario Provinciale della Provincia di residenza del commerciante" è sostituita dalla seguente:

"Veterinario dipendente dall'USL n°27"

Al comma 5° stesso articolo 21, la frase "I produttori diretti che pongono in vendita animali dei loro allevamenti potranno anche servirsi di un banco," è sostituita dalla seguente:

"I produttori diretti che pongono in vendita animali dei loro allevamenti potranno servirsi di un banco,".

Al 5° comma stesso articolo dopo la parola VETERINARIO viene inserito quanto segue: "dell'USL."

Art. 14  
All'art. 22 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato settimanale a posti fissi, il comma 1° viene sostituito dal seguente:  
"L'orario del mercato viene così stabilito:

ORARIO VENDITE per tutto l'anno:

TITOLARI a posto fisso	dalle ore 7.00 e non oltre le ore 8.30;
ASSEGNATARI giornalieri	non oltre le ore 8.40.

ORARIO VENDITE per tutto l'anno

per ogni titolare e assegnatario di posteggio:

entro e non oltre le ore 13.00.

Il comma 2° stesso articolo viene sostituito dal seguente:  
"Gli ambulanti titolari di posteggio fisso che non fossero presenti entro le ore 8.00, saranno considerati assenti a tutti gli effetti. I posti lasciati liberi saranno assegnati come prescritto dall'art. 6 del presente Regolamento;

Al comma 4° terza riga le parole "due ore" sono sostituite dalle seguenti: "un'ora"; allo stesso comma ultima riga la frase "un'ora e mezza dopo l'orario di chiusura" è sostituita dalla seguente:  
"entro e non oltre le ore 14.00".

Art. 15

L'art. 23 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato settimanale a posti fissi, è sostituito dal seguente:  
"Salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 della Legge del 9.05.1976, n°398, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 106 della Legge Comunale e Provinciale, come da specchio riportato in allegato, e possono comportare l'allontanamento dei trasgressori dal mercato senza diritto al rimborso delle tasse già versate inerenti alla concessione del posteggio."

5

L'art. 24 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato anale a posti fissi viene abrogato.

7

Nell'art. 25 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato anale a posti fissi il comma 2° viene soppresso.

8

Dopo l'art. 26 del vigente Regolamento per l'esercizio del mercato anale a posti fissi viene aggiunto l'art. 26 BIS e l'art. 26 TER nei seguenti:

26 BIS - DELEGATI O COMMISSIONE DI MERCATO, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione, composta di più di nove membri e non meno di tre, avente il compito di collaborare per il regolare svolgimento dell'attività di mercato, con gli organismi posti alla vigilanza e all'Assessorato al Commercio.

26 TER - PIERRE, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale per la disciplina del Commercio Ambulante, fissa per un anno il calendario delle fiere, sagre e altre manifestazioni, determinando il numero dei posti da attribuire. Allo scopo di meglio caratterizzare diverse manifestazioni, verranno prefissati in percentuale i posteggi da assegnare ad ogni settore merceologico.

Le autorizzazioni ambulatorie che intendono partecipare alle fiere, sagre e altre manifestazioni devono presentare domanda in duplice copia delle quali una copia legale indirizzata al Sindaco tra il novantesimo e il centesimo giorno precedente lo svolgimento della manifestazione.

Le autorizzazioni devono essere in regola con il rinnovo annuale dell'autorizzazione e, per chi è prescritto, con il libretto sanitario.

L'assegnazione dei posteggi viene determinata con un sorteggio, da effettuarsi almeno cinquanta giorni prima della manifestazione ad opera dei competenti Uffici Comunali, alla presenza, con compiti consultivi, dei membri della Commissione Comunale per la disciplina del Commercio Ambulante, dei titolari e dei titolari della Commissione di mercato in qualità di osservatori.

Sulla base dei risultati dei sorteggi, è inoltre formato un elenco di riserve di posti a subentrare a coloro che già sorteggiati non si presentano ad occupare i posteggi ad essi assegnati.

Un estratto degli estratti e quello delle riserve verranno esposti al pubblico nei locali degli Uffici Comunali che hanno curato l'assegnazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Ad ogni estratto nonché quelli inseriti nell'elenco di riserva sarà comunicata al proprio domicilio la propria posizione sia nel sorteggio che nell'assegnazione e per chi ha il posteggio estratto in allegato sarà trasmessa la piantina dell'area in cui si svolgerà la manifestazione con evidenziato il posteggio assegnatogli.

19

La tabella in allegato al vigente Regolamento per l'esercizio del mercato settimanale a posti fissi è sostituita dalla tabella allegata al presente provvedimento di variazioni e integrazioni.

**COMUNE DI MATHI**  
**PROVINCIA DI TORINO**

TABELLA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO DI MERCATO  
- OBLAZIONI IN VIA BREVE -

ARTICOLO VIOLATO	TRASGRESSIONE	SANZIONE - PAGAMENTO RIDOTTO ENTRO 60 GG.
2	Occupazione abusiva di spazio non regolarmente assegnato.	50.000
3	Occupazione di suolo oltre la metratura assegnata.	
15	Ingombro di passaggi pedonali, carrai e corsie di emergenza.	
8	Sosta dei vicoli destinati al trasporto delle merci fuori delle zone indicate dall'Autorità com.le e sosta nell'area del mercato oltre il tempo necessario per lo scarico delle merci.	15.000
14	Non attenersi alle prescrizioni esecutive impartite dagli agenti. Recare molestia o richiamare gli acquirenti con rumori o schiamazzi o far uso di altoparlanti.	30.000
15 - 21	Mancata pulizia personale, del banco e della relativa attrezzatura	50.000
15	Non attenersi alle disposizioni riguardanti la pulizia del posto e il servizio raccolta rifiuti.	20.000
16 - 21	Collocazione derrate alimentari ad altezza inferiore o superiore a quella prescritta.	15.000
18 - 25	Danneggiare, deteriorare, insudiciare manomettere sia gli impianti del mercato che il suolo pubblico	50.000
	Accensione di fuochi	
	Mancanza di estintore o collocazione inidonea	15.000
21	Uccidere o spennare pollame, eviscerare polli, conigli ed indossare grembiuli insanguinati alla vista del pubblico.	15.000
22	Occupazione del posto di vendita prima dell'orario stabilito o sgombero dopo l'orario.	10.000